

una pena ad un'altra, si decreti e si aggiunga una nuova pena correzionale la quale, ove mai dovesse essere ammessa, non potrebbe trovare posto che nell'articolo 11 già stato votato. È quindi per me disputabile se la Camera oggi si abbia il potere di discutere e di votare aggiungersi un'altra alle deliberate pene correzionali.

In terzo luogo sembrami pericolosa la facoltà che si vuol concedere al magistrato penale. Questi applica le pene, ma facilmente può sostituire il suo arbitrio alla mente del legislatore, usando la facoltà di surrogarla a suo talento, massime quando, come nella specie, non si definiscono quali siano le condizioni speciali, quali le circostanze di fatto, per le quali si concede tale pericolosa facoltà.

La Commissione si era bene avvisata di eliminare dalla scala penale il confino e l'esilio locale, notandone i difetti che la giurisprudenza e la scienza del Foro avevano concordemente rilevato nell'irrogazione di esso. Ed oggi quasi di traforo si vuole aggiungere questa quinta pena ch'è nell'un tempo confino ed esilio locale, e per infliggerla si vuol concedere al magistrato penale uno sconfinato e pericoloso arbitrio? Io che degli arbitrii ho sempre avuto paura, e specialmente degli arbitrii dei magistrati penali, non sono affatto determinato a dare il mio voto favorevole; epperò, ove mai non passasse la questione pregiudiziale, che io credo fondatissima, voterò contro questa facoltà che si vuole concedere ai magistrati penali, perchè è una facoltà pericolosa, e, se la Camera l'accordasse, non mostrerebbe quel senno che ha sempre mostrato nelle sue deliberazioni.

**BORTOLUCCI.** Io aveva domandato di parlare sopra gli articoli 58 *bis* e 58 *ter*, ma giacchè la cortesia dell'onorevole presidente mi ha accordata la parola...

*Voci dal banco della Commissione.* Qui no!

**BORTOLUCCI...** farà una semplice osservazione intorno a questo articolo 27, paragrafo 3.

Io sono magistrato, e, come magistrato, naturalmente sarò chiamato ad applicare questo Codice, quindi dovrei felicitarmi che l'onorevole guardasigilli e la Commissione abbiano accordato al giudice in questo paragrafo 3 la facoltà di sostituire una pena ad un'altra, ed abbiano così dimostrata tanta deferenza per la magistratura.

Ma prima di ogni cosa voglio rispettato il principio dell'eguaglianza per tutti; quindi io non posso ammettere questo arbitrio illimitato che si concede al giudice senza che siano stabilite le norme ed i criteri, i quali devono guidarlo nell'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra pena.

Io sono alieno dagli arbitrii sotto qualunque

forma, perchè nell'arbitrio trovo il pericolo contro la libertà e la giustizia. Quindi vorrei che almeno si designassero le norme e le condizioni per le quali si potesse far luogo a questa sostituzione di pena, quando non si credesse, il che sarebbe migliore partito, di sospendere questo paragrafo, rimettendone l'applicazione ai singoli casi che saranno determinati nella parte speciale del Codice.

**CHIMIRRI.** Avrò poco da dire, imperocchè le idee che io volevo esporre alla Camera sono già state espresse dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Aggiungerò solo che il volere introdurre di traforo nell'articolo 27 la pena del confino, che è stata esclusa, per motivi plausibilissimi, dalla scala delle pene segnate nell'articolo 11, non solo non mi sembra corretto, ma trova un ostacolo nell'articolo 2 del Codice da noi già votato, ove sta detto che: « Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso. »

Ora io domando, il confino è una pena o non è una pena?

**NELLI.** (*Presidente della Commissione*) Non è una pena.

**CHIMIRRI.** Ma allora io non intendo come da una parte si faculti il giudice a punire di confino taluni delitti e dall'altra si nieghi a siffatta coercizione il nome di pena, e ciò si faccia nell'intendimento di far rivivere nell'articolo 27 un genere di pena, ritenuto come tale dal Codice in vigore, ed eliminato dall'articolo 11 dello schema ministeriale a proposta della nostra Commissione.

Dileguiamo gli equivoci. O la Camera perdura a credere buone le ragioni, per le quali eliminò il confino dal novero delle pene, ed in questo caso per essere coerente a se stessa respinga la proposta contenuta nell'articolo che discutiamo, o, mutando avviso, stima conveniente applicare siffatta coercizione a talune specie di delitti, e allora si ripristini il confino nella scala delle pene sancite dal Codice, e si eviti l'assurdo di punire taluni reati con una pena che non è pena.

L'affidare poi senza certi e determinati criteri all'arbitrio del magistrato la surrogazione del confino alla prigionia ed alla detenzione, lungi di segnare un progresso, costituisce, a mio avviso, un regresso, tornando indirettamente in onore il sistema delle pene arbitrarie.

Per queste ragioni io non so adattarmi a votare l'articolo 27 così come ci viene proposto, tanto più che io non vi trovo neppure lontanamente accennato quali debbano essere le circostanze di fatto, che abilitino il magistrato ad applicare piuttosto l'una pena che l'altra.